POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI AUTO

CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

Protezione Auto

Polizza a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato, emessa in applicazione alla convenzione collettiva n. 901 "CVT Dealer Deutsche Bank", stipulata tra Net Insurance S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 10/2026

"PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"

Documento redatto secondo le line guida "Contratti Semplice e Chiari".

Mod. NET/0329/01 - Ed. 10.2026

NET INSURANCE

Assicurazione Danni Auto
Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza Protezione Auto

Data di realizzazione: 01/10/2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

È una polizza emessa in esecuzione di una Convenzione collettiva stipulata tra Net Insurance S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A. (Contraente), a cui possono aderire i clienti della Contraente che acquistano un'autovettura, di portata fino a 35 quintali, attraverso un finanziamento. Si tratta di una polizza facoltativa e non connessa al finanziamento che copre i rischi relativi al veicolo.

Che cosa è assicurato?

Net Insurance S.p.A. copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, fino all'importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione.

Sono compresi in garanzia le parti di ricambio del veicolo stesso, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optionals non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia dimostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del veicolo.

È possibile scegliere di aderire ad una delle seguenti versioni del prodotto Protezione Auto:

A. "Protezione Auto" – Versione CVT FULL BASE
B. "Protezione Auto" – Versione CVT FULL TOP
C. "Protezione Auto" – Versione CVT KASKO BASE
D. "Protezione Auto" – Versione CVT KASKO TOP
E. "Protezione Auto" – Versione CVT COLLISIONE BASE
F. "Protezione Auto" – Versione CVT COLLISIONE TOP

Il pacchetto Versione CVT FULL comprende le seguenti garanzie obbligatorie, che si differenziano tra la versione BASE e TOP in funzione della portata delle coperture:

✓ Furto e Incendio
✓ Ricorso Terzi da Incendio
✓ Eventi Naturali
✓ Eventi Sociopolitici
✓ Cristalli
✓ Urto Contro Animali Selvatici
✓ Assistenza Stradale

Garanzia valida per la sola versione "Protezione Auto" – Versione CVT KASKO BASE e TOP (per il dettaglio delle prestazioni si veda il DIP aggiuntivo):

✓ Kasko

Garanzia valida per la sola versione "Protezione Auto" – Versione CVT COLLISIONE BASE e TOP (per il dettaglio delle prestazioni si veda il DIP aggiuntivo):

✓ Collisione

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili i veicoli:

✗ diversi da autovetture;
✗ autovetture con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
✗ di valore superiore a € 100.000 o inferiore a € 5.000;
✗ immatricolati con targa diversa da quella italiana;
✗ con data di prima immatricolazione superiore a 8 anni;
✗ delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Maybach, Tesla e Rolls Royce;
✗ commerciali per uso professionale, adibiti a trasporto pubblico (taxi), noleggio, car pooling, scuola guida o pilotaggio, servizi di polizia (pubblica o privata), militari, ambulanza o soccorso (pubblico o privato), trasporto postale e/o spedizioni, camper, veicoli modificati non in linea con le specifiche del costruttore, macchinari e attrezzature ad uso industriale, autoveicoli utilizzati in ambito aeroportuale, autoveicoli d'epoca;

Per tutte le garanzie previste, l'assicurazione non comprende:

✗ danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;
✗ i danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);
✗ i danni avvenuti durante la partecipazione con il veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;
✗ i danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, occupazioni militari, requisizioni, invasioni sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
✗ i danni causati in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, operazioni di carico e scarico;
✗ i danni ad apparecchi fonoaudiovisivi;
✗ i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma.

Ci sono limiti di copertura?

! Alle garanzie possono essere applicati scoperti, franchigie o limiti di copertura, indicati nel DIP aggiuntivo, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Dove vale la copertura

L'assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, Regno Unito nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.

In caso di Sinistro, devi contattare entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando ne hai avuto conoscenza, APRIL CASELLA POSTALE 178 – 26100 CREMONA; e-mail: supportodb@brokeronline.it; tel. 02.82.81.66.66, attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 al quale devi denunciati tutti i danni all'Autoveicolo assicurato e fornire la documentazione richiesta per la gestione del Sinistro.

Per i Sinistri di Assistenza Stradale devi contattare subito la Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance S.p.A., telefonando al seguente numero: 02.58.24.06.61 valido per telefonate o messaggi WhatsApp dall'Italia e dall'estero.

Quanto e come devo pagare?

Il premio è calcolato sulla base del valore del Veicolo, della zona di residenza dell'Assicurato e della durata della copertura scelta dall'Assicurato.

Il pagamento del Premio, comprensivo di imposte, viene effettuato dal Contraente all'Assicuratore secondo le modalità e con i mezzi di pagamento previsti dalle norme di legge. L'Assicurato, al momento dell'adesione provvederà a rimborsare quanto versato dal Contraente.

Tale importo, comprensivo delle imposte, viene finanziato all'Assicurato da Deutsche Bank S.p.A., che ne anticipa il pagamento per tutta la durata della copertura prescelta.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Polizza decorre dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e ha una durata pari a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, a scelta dell'Assicurato.

Le Garanzie avranno effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il Veicolo, messo a disposizione presso il Dealer, viene consegnato all'Assicurato.

La Polizza cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procura a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del Veicolo.

Come posso disdire la polizza?

Per recedere è necessario scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (supportodb@brokeronline.it o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).

Ripensamento dopo la stipula della polizza

È possibile recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione.

Se si è verificato un sinistro non è possibile recedere dalla polizza per ripensamento.

Recesso dalla polizza

A partire dal 61° giorno dalla data di firma del modulo di adesione e in deroga all'art. 1899 del Codice Civile, puoi recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Anno Assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata.

Trasferimento di proprietà, demolizione o cessazione dalla circolazione del veicolo

In caso di trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all'estero del Veicolo e Furto, le garanzie si estinguono dal momento della vendita o della consegna in conto vendita, della demolizione o alienazione o dalla denuncia presso le autorità competenti.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Assicurazione Danni Auto
Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza Protezione Auto

Data ultimo aggiornamento: 02/2026

il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, ,,n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A**. ammonta a 88.178 migliaia di euro e il risultato economico di periodo ammonta a 4.499 migliaia di euro. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 210%.
Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2025 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: http://www.netinsurance.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che Cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo avvenuto:

- ✓ entro il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi nelle versioni BASE (FULL, KASKO, COLLISIONE) del prodotto o fino al 24° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati,
- ✓ entro il 36° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi nelle versioni TOP (FULL, KASKO, COLLISIONE) del prodotto o fino al 36° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati,

in aggiunta al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come determinato sulla base delle tabelle di deprezzamento, è previsto l'indennizzo del 100% della differenza fra il prezzo di acquisto dell'autoveicolo e il suo valore commerciale, quantificato in base alle tabelle di deprezzamento, in caso di riacquisto di un altro Veicolo presso il medesimo Dealer a nome dello stesso proprietario, di valore uguale o superiore a quello perduto/distrutto.

INCENDIO E FURTO

Sono indennizzati:

- ✓ i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di incendio, sia totale che parziale, del veicolo, anche se dovuto ad azione del fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione;
- ✓ i danni materiali e diretti arrecati al veicolo a seguito di furto (consumato o tentato) o rapina, compresi quelli cagionati in occasione del tentato furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al furto e i danni causati alla tua auto nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati, con esclusione delle cose stesse. L'assicurazione vale anche per i danni subiti al veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Il veicolo è assicurato secondo la formula a Primo Rischio Assoluto.

La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore commerciale del veicolo. Nell'indennizzo sono compresi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo".

RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono indennizzati i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'Incendio, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo. L'assicurazione risponde esclusivamente dei danni non rientranti in quelli risarcibili dalla polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge. La garanzia è pretestata fino all'importo massimo di € 260.000 per sinistro.

EVENTI NATURALI

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo in caso di: da grandine, slavine, valanghe, caduta accidentale della neve, frane e smottamento, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta dei meteoriti. Esse valgono anche quando il veicolo non si trova in circolazione.
La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore commerciale del veicolo" ad eccezione dei danni provocati dalla grandine per il quali nelle versioni BASE (FULL, KASKO, COLLISIONE) del prodotto per un Valore commerciale del veicolo fino a € 20.000,00 il Massimale opera fino a € 3.000,00, e sopra € 20.000,00 opera fino a € 5.000,00, mentre nelle versioni TOP (FULL, KASKO, COLLISIONE) del prodotto per un Valore commerciale del veicolo fino a € 30.000,00 il Massimale opera fino a € 5.000,00, e sopra € 30.000,00 opera fino a € 10.000,00.

EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo in caso di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere.
La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore commerciale del veicolo".

CRISTALLI

Sono indennizzate le spese sostenute per riparare/sostituire i cristalli del veicolo (parabrezza, lunotto posteriore e/o vetri laterali) a seguito di rottura dei medesimi per causa accidentale, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti, fino a €1.000 iva compresa (ad eccezione di assicurato con partita IVA) per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Sono comprese nel rimborso anche le spese di installazione e in nessun caso, sulle parti sostituite, sarà applicato deprezzamento dovuto all'età del mezzo.

URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI

Sono indennizzate le spese sostenute per la riparazione del veicolo a seguito di urto con animali selvatici (animali non soggetti al controllo e/o vigilanza dell'uomo) su strade asfaltate aperte al pubblico. La garanzia è prestata fino ad un importo massimo per sinistro pari a € 8.000.

ASSISTENZA STRADALE

Offre un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24 in Italia e in Europa.
Il servizio prevede in caso di incidente o guasto:

- ✓ l'invio di un carro attrezzi o la riparazione sul posto, qualora sia possibile la garanzia copre anche il fermo causato dalla foratura delle gomme, dall'immobilizzo di Veicolo elettrico per esaurimento della batteria, dall'esaurimento/errore carburante, dalla rottura/smarrimento delle chiavi (o blocco della serratura o dell'antifurto), da montaggio catene, da mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente;
- ✓ il rimborso delle spese sostenute per proseguire il viaggio o per pernottare in hotel;
- ✓ l'invio dei pezzi di ricambio, l'interprete a disposizione in caso di ricovero all'estero, il rimpatrio\abbandono legale del veicolo, il rientro sanitario dall'estero;
- ✓ l'auto sostitutiva, anche in caso di Incendio o Furto parziale o totale.

La garanzia prevede inoltre il recupero del veicolo finito fuoristrada a seguito di incidente, del veicolo riparato, del veicolo ritrovato a seguito di furto. In caso di Incidente, prevede inoltre la consulenza medica, il viaggio di un familiare e il rientro/assistenza dei figli minori privi di tutela.

KASKO (GARANZIA VALIDA SOLO PER LA VERSIONE "PROTEZIONE AUTO" – VERSIONE CVT KASKO BASE E TOP)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore commerciale del veicolo".

COLLISIONE (GARANZIA VALIDA SOLO PER LA VERSIONE "PROTEZIONE AUTO" – VERSIONE CVT COLLISIONE BASE E TOP)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato soggetto all'obbligo di assicurazione RCA e abilitato alla circolazione su strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
La garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore commerciale del veicolo".

Che Cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. L'Assicurazione non comprende:

- ✗ i danni causati intenzionalmente dall'Assicurato o con la sua complicità o derivanti da una colpa deliberata o determinato da negligenza, imprudenza od imperizia da parte sua e dei suoi familiari conviventi;
- ✗ i danni derivanti da attività illecite;
- ✗ i danni derivanti se l'Autoveicolo, al momento del Sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
- ✗ i danni derivanti se all'Autoveicolo, assicurato sulla base del numero di telaio, corrisponde una targa non italiana;
- ✗ i danni verificatisi fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Veicolo, messo a disposizione presso il Dealer, viene consegnato all'Assicurato;
- ✗ i danni causati alla merce trasportata dall'Autoveicolo assicurato;
- ✗ i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell'eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di Veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
- ✗ le spese per modificazioni e migliorie apportate al Veicolo; ✗ i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria)
- ✗ i danni derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.

Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni nella Sezione "Ci sono limiti di copertura?" sono precisate qui di seguito esclusioni, franchigie (espresse in cifra fissa), scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) previste per ciascuna garanzia.

FURTO

✗ Sono esclusi i danni da Furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo, delle chiavi di accensione o quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non inserito.

La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 30% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di € 2.000€) a carico dell'assicurato.

RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti:

✗ il proprietario dell'autovettura, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;

✗ il coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti elencati nel punto precedente, affiliati ed altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti elencati, quando convivono con questi o siano a loro carico;

✗ nel caso in cui l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti elencati in precedenza.

EVENTI NATURALI

✗ Sono esclusi i danni derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 30% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di € 2.000), a carico dell'assicurato.

EVENTI SOCIOPOLITICI

✗ Sono esclusi i danni che rientrano nella garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli; Inoltre, non vengono indennizzate le spese per modificazioni e migliorie apportate al Veicolo.

La garanzia è prestata con uno scoperto fino ad un massimo del 30% ed un minimo calcolato in base alla zona geografica (fino ad un massimo di € 2.000), a carico dell'assicurato.

CRISTALLI

✗ Sono esclusi i danni derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi di terzi in genere e fenomeni naturali; ✗ ai vetri dei gruppi ottici (fanali) e dei retrovisori interni ed esterni: ✗ da rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'Autoveicolo.

La riparazione/sostituzione presso un centro convenzionato non comporta l'applicazione di franchigie o scoperti. La scelta di rivolgersi a un centro non convenzionato determina l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con un minimo di € 200 sia per la riparazione, sia per la sostituzione.

URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI

✗ Sono esclusi i danni verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore; ✗ causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285; ✗ verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale.

Viene applicata una franchigia da un minimo di € 250 a un massimo di € 3.000.

ASSISTENZA STRADALE

Le prestazioni di Assistenza sono fornite solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa e solo a veicoli con non più di 15 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

Il soccorso non verrà effettuato in caso di:

✗ Veicolo in condizioni di spostarsi autonomamente;

✗ non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge;

✗ malattie mentali e disturbi psichici in genere; abuso di alcolici o psicofarmaci; tentato suicidio o suicidio.

✗ alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

KASKO (GARANZIA VALIDA SOLO PER LA VERSIONE "PROTEZIONE AUTO" – VERSIONE CVT KASKO BASE E TOP)

La garanzia non opera in caso di:

✗ circolazione abusiva successiva al Furto o alla Rapina del Veicolo assicurato;

✗ danni conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei Veicoli a motore (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il Veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;

✗ danni cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;

✗ danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;

✗ danni verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

X	danni causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;
X	danni a veicoli con targa prova.

COLLISIONE (GARANZIA VALIDA SOLO PER LA VERSIONE "PROTEZIONE AUTO" – VERSIONE CVT COLLISIONE BASE E TOP)

X	La garanzia non opera per gli stessi casi previsti per la garanzia KASKO e inoltre in caso di: X danni verificatisi a causa di urto contro ostacoli fissi o mobili; X danni verificatisi a causa di ribaltamento od uscita di strada.
X	Non costituiscono collisione, ai fini della presente garanzia, l'urto con pedoni, animali, velocipedi, monopattini, veicoli ferroviari, macchine operatrici non soggette all'obbligo di assicurazione RCA, oggetti di qualsiasi natura e veicoli non identificati.

A chi è rivolto questo prodotto

La Polizza facoltativa e non connessa al finanziamento è rivolta ai proprietari di autovetture che intendono proteggere il loro bene con una copertura assicurativa dedicata in relazione ad alcuni dei rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto.

Quali costi devo sostenere?

Quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa: 51,50%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: **PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it** **Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA** Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo **OPPURE** **diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET**	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. - Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Alla data di redazione del presente documento l'imposta per le Garanzie Incendio e Furto, Ricorso terzi da Incendio, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Cristalli, Urto contro Animali Selvatici, Kasko e Collisione è pari al 13,50% del premio. ***Contributo dell'Assicuratore sugli oneri fiscali della garanzia Assistenza*** Sulla Garanzia Assistenza è prevista un'imposta pari al 12,50% del premio imponibile e ai sensi della Legge di Bilancio 2026, n. 199/2025, Net Insurance S.p.A. sostiene a proprio carico una quota di tale imposta, pari a 1,67 punti percentuali. Pertanto, l'incidenza dell'imposta a carico del Contraente è ridotta dal 12,50% al 10,83% del premio imponibile. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	**Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.** **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.** **Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/**
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione
Protezione Auto - Assicurazione Danni Auto

Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Sommario

GLOSSARIO **4**
Definizioni Comuni a tutte le coperture 4

PREMESSA **7**

Quali sono le norme di carattere generale che disciplinano la Polizza Protezione Auto? **7**

REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE **7**
Art. 1 – CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 7
1.1 CHE COSA È ASSICURATO? 7
1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO? 7
1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? 8
1.4 DETERMINAZIONE DEL PREMIO 8
1.5 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO 8
1.6 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'ASSICURATO 8
1.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO 8
1.8 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE, FURTO O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO 9
1.9 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO 9
1.10 DOVE VALE LA COPERTURA? 9
1.11 ALTRE ASSICURAZIONI 9
1.12 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI 9
1.13 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI 9
1.14 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DELL'AUTOVEICOLO 9
1.15 RIDUZIONE DEI CAPITALI ASSICURATI 9
1.16 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 9
1.17 MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO 10
1.18 FORMA DELLE COMUNICAZIONI 10
1.19 TERMINI DI PRESCRIZIONE 10
1.20 GIURISDIZIONE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENTE 10
1.21 IMPOSTE E TASSE 10
1.22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E GLOSSARIO 10
1.23 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE 10
1.24 RECLAMI 10

Quali sono le norme operative che disciplinano le Garanzie della Polizza Protezione Auto? **11**

NORME OPERATIVE **11**
Art. 2 - GARANZIE ACQUISTABILI DALL'ASSICURATO 11
2.1 GARANZIE OFFERTE 11
2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE? 11
2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA FURTO E INCENDIO? 12
2.4 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA FURTO E INCENDIO 12
2.5 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO? 12
2.6 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO 13
2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI NATURALI? 13
2.8 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA EVENTI NATURALI 13
2.9 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI? 14
2.10 LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI 14
2.11 COSA COMPRENDE LA GARANZIA CRISTALLI? 14
2.12 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA CRISTALLI 15
2.13 COSA COMPRENDE LA GARANZIA URTO CONTRO UN ANIMALE SELVATICO? 15
2.14 LIMITAZIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI 15
2.15 COSA COMPRENDE LA GARANZIA KASKO 15
2.16 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA KASKO 15

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

2.17 **COSA COMPRENDE LA GARANZIA COLLISIONE** ... 16
2.18 **ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA COLLISIONE** ... 16

Quali sono le norme relative all'Assistenza Stradale della Polizza Protezione Auto? ... **17**

ASSISTENZA STRADALE ... **17**
Art. 3 - GARANZIA ASSISTENZA: PREMESSA DI AFFIDAMENTO ... 17
3.1 **DEFINIZIONI SPECIFICHE ASSISTENZA** ... 17
3.2 **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE** ... 18
3.3 **PRESTAZIONI** ... 18
3.3.1 **SOCCORSO STRADALE** ... 18
3.3.2 **DEPANNAGE** ... 18
3.3.3 **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE** ... 18
3.3.4 **AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE PER FURTO TOTALE** ... 18
3.3.5 **RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO** ... 19
3.3.6 **SOS INCIDENTE** ... 19
3.3.7 **SPESE D'ALBERGO** ... 19
3.3.8 **RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO** ... 19
3.3.9 **RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO** ... 19
3.3.10 **RECUPERO DEL VEICOLO DOPO IL FURTO O RAPINA** ... 19
3.3.11 **INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO** ... 19
3.3.12 **RIMPATRIO VEICOLO DALL'ESTERO** ... 20
3.3.13 **ABBANDONO LEGALE DEL VEICOLO A SEGUITO DI GUASTO INCIDENTE O INCENDIO** ... 20
3.3.14 **CONSULENZA MEDICA** ... 20
3.3.15 **RIENTRO SANITARIO DALL'ESTERO** ... 20
3.3.16 **VIAGGIO DI UN FAMILIARE** ... 20
3.3.17 **RIENTRO/ASSISTENZA DEI FIGLI MINORI PRIVI DI TUTELA** ... 21
3.3.18 **INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO** ... 21
3.4 **ESTENSIONE TERRITORIALE** ... 21
3.5 **LIMITAZIONI DELLE GARANZIE** ... 21
3.6 **LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'** ... 21
3.7 **ESCLUSIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA** ... 21
3.8 **ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI** ... 21
3.8.1 **ESCLUSIONI SPECIFICHE SOCCORSO STRADALE** ... 21
3.8.2 **ESCLUSIONI SPECIFICHE DEPANNAGE** ... 22
3.8.3 **ESCLUSIONI SPECIFICHE AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE** ... 22
3.8.4 **ESCLUSIONI SPECIFICHE AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE PER FURTO TOTALE** ... 22
3.8.5 **ESCLUSIONI SPECIFICHE RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA** ... 22
3.8.6 **ESCLUSIONI SPECIFICHE SPESE D'ALBERGO** ... 22
3.8.7 **ESCLUSIONI SPECIFICHE RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO** ... 22
3.9 **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO** ... 22

Quali sono le norme relative alla gestione dei Sinistri Polizza Protezione Auto? ... **23**

IN CASO DI SINISTRO ... **23**
Art. 4 – GESTIONE DEL SINISTRO ... 23
4.1 **COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO?** ... 23
4.2 **COSA SUCCEDE IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?** ... 23
4.3 **QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?** ... 23
4.4 **COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?** ... 23
4.5 **COSA FA NET INSURANCE PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI?** ... 23
4.6 **NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO** ... 24
4.6.1 **FURTO** ... 24
4.6.2 **INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO** ... 24
4.6.3 **CRISTALLI** ... 24
4.6.4 **EVENTI NATURALI** ... 24
4.6.5 **EVENTI SOCIO POLITICI** ... 24
4.6.6 **URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI** ... 24

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

4.6.7	**ASSISTENZA STRADALE**	25
4.6.8	**KASKO**	25
4.6.9	**COLLISIONE**	25
4.7	**DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**	25
4.7.1	**DANNO TOTALE**	25
4.7.2	**REGOLE DI DEPREZZAMENTO**	26
4.7.3	**DANNI PARZIALI**	26
4.8	**PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL DANNO – NOMINA DEI PERITI**	27
4.9	**PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**	27
4.10	**RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI (GARANZIA CRISTALLI)**	27

ALLEGATO NORME DI LEGGE **28**

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

Condizioni di Assicurazione
Protezione Auto - Assicurazione Danni Auto

Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione con la lettera iniziale maiuscola.

Definizioni Comuni a tutte le coperture

Accessori di serie
Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie
Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di serie e degli Optional.

Animale selvatico
Animale che vive in totale e assoluta libertà nel suo habitat e che non è stato soggetto all'addomesticamento dall'uomo e quindi non sarà possibile per lui integrarlo nella sua vita quotidiana. Sono esclusi tutti gli animali domestici, da cortile e da pascolo

Anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto.

Apparecchi Audiofonovisivi
Radio, lettori, CD, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi stabilmente installati.

Assicurato
Il soggetto che aderisce alla Convenzione collettiva n. 901 "CVT Dealer Deutsche Bank", il cui interesse è protetto dall'Assicurazione emessa in applicazione della predetta Convenzione.

Assicuratore/Compagnia
Net Insurance S.p.A.

Assicurazione
Il presente contratto di Assicurazione.

Centro convenzionato
Il concessionario, la filiale o l'officina convenzionata.
Per la Garanzia Cristalli inoltre, i seguenti Partner:
- Vetrocar, Glassdrive, Puntoglass

Centro non convenzionato
Concessionario di fiducia del cliente.

Certificato di Assicurazione
Il documento che riporta:
- i dati contenuti nel Modulo di adesione;
- la sottoscrizione per conferma dell'attivazione della Polizza da parte della Compagnia.

Contraente
Deutsche Bank S.p.A., Società che stipula in proprio l'assicurazione per conto dell'Assicurato, in applicazione della Convenzione collettiva n. 901 "CVT Dealer Deutsche Bank".

Danno parziale
Il danno d'importo inferiore al 75% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

Danno totale
Il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

Danno previsto dal contratto
Un evento dannoso per il quale la Compagnia presta la Garanzia assicurativa e inoltre l'Incendio, il Furto e la Rapina se per l'Autoveicolo assicurato è in vigore altra polizza per i medesimi rischi.

Dealer / Concessionario
L'azienda venditrice dell'Autoveicolo assicurato. Sono parificate al Dealer anche le altre società del medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate) della azienda venditrice dell'Autoveicolo assicurato.

Degrado
E' il deprezzamento del Valore commerciale del Veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo quantificato nelle REGOLE prefissate per le parti sostituite e/o riparate.

Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga, con elevata velocità.

Franchigia
La parte dell'ammontare del danno, contrattualmente pattuita, che resta a carico dell'Assicurato.

Furto
L'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da Furto o da Rapina i danni arrecati all'Autoveicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina, nonché quelli all'Autoveicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. Quando l'Autoveicolo è lasciato incustodito deve essere chiuso a chiave e deve essere attivato l'antifurto, se esistente.

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

Condizioni di Assicurazione
Protezione Auto - Assicurazione Danni Auto

Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Garanzia
La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, l'Assicuratore procede all'Indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Incendio
La combustione, con fiamma che può auto estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incidente
L'evento occorso all'Autoveicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni all'Autoveicolo stesso.

Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Massimale
La somma massima con la quale può essere risarcito il danno.

Modulo di Adesione
Il documento con il quale l'Assicurato richiede l'adesione alla copertura assicurativa dietro il pagamento del Premio e che riporta: i dati anagrafici dell'Assicurato; i dati identificativi dell'Autoveicolo; la data di immatricolazione dell'Autoveicolo; le Garanzie prestate; il Valore assicurato; la decorrenza e scadenza delle Garanzie; l'eventuale installazione di un antifurto; il Premio di Assicurazione; la sottoscrizione dell'Assicurato.

Optional
Gli accessori stabilmente installati sul Veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al Veicolo con supplemento al prezzo base di listino.

Parte/i
Il Contraente, l'Assicurato e la Compagnia.

Perito
L'esperto incaricato da una delle Parti (C.T.P. consulente tecnico di Parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza
I documenti che comprovano il contratto di Assicurazione costituiti dalle condizioni contenute nel presente Set Informativo, dal Modulo di Adesione e dal Certificato di assicurazione, emessi in applicazione alla Convenzione collettiva n. 901 "CVT Dealer Deutsche Bank", stipulata con la Compagnia.

Premio
La somma dovuta dall'Assicurato alla Compagnia.

Prescrizione
L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prima Urgenza
Si intendono riparazioni di Prima Urgenza tutte quelle riparazioni minime che impediscono la circolazione in ottemperanza al codice stradale.

Primo Rischio Assoluto
Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico

Proprietario dell'Autoveicolo
L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina
La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.

Reato
I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Residenza
Il luogo in cui il proprietario dell'Autoveicolo ha stabilito la Residenza anagrafica o la sede legale.

Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto
La parte dell'ammontare del danno liquidabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Set Informativo
L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione) da consegnare all'Assicurato prima della sottoscrizione della Polizza.

Sinistro
In tutti i settori di Rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

Tromba d'aria
Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

Uragano
Si intende il vento di forza 12 corrispondente alla velocità di oltre 104 km all'ora.

Valore a nuovo
Garanzia in base alla quale, in caso di perdita totale dell'Autoveicolo, l'Indennizzo dovuto sarà calcolato senza tener conto del degrado/deprezzamento sul Valore assicurato (viene esclusa l'IVA eventualmente scaricata).

Valore assicurato
Il valore riportato sulla fattura di acquisto in caso di veicolo venduto nuovo o usato, con esclusione delle spese accessorie di immatricolazione.

Valore Commerciale
il valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro calcolato in base alle regole di deprezzamento.

Veicolo/Autoveicolo
L'autovettura ad uso proprio, di proprietà dell'Assicurato, di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il cui valore non sia superiore a € 100.000,00 o inferiore a € 5.000, immatricolata in Italia, con non più di 8 anni di vetustà al momento di sottoscrizione della Polizza o, immatricolata da meno di un anno con chilometraggio uguale o inferiore a 1000 Km (chilometri zero).
Sono comunque esclusi i veicoli rientranti in una delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Maybach Tesla e Rolls Royce.

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

Condizioni di Assicurazione
Protezione Auto - Assicurazione Danni Auto

Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

PREMESSA

La presente copertura assicurativa è disciplinata da un accordo denominato Convenzione collettiva n. 901 "CVT Dealer Deutsche Bank", stipulato tra Net Insurance S.p.A. e Deutsche Bank S.p.A.
La Convenzione è rivolta a clienti proprietari di autoveicoli, interessati ad una copertura assicurativa che protegga il loro bene.
"Protezione Auto" è un prodotto modulare che consente ai Clienti di costruire il pacchetto assicurativo che più soddisfi le loro esigenze di protezione, combinando le Garanzie previste dalla Polizza e contenute nel presente Set Informativo.
In applicazione della suddetta Convenzione, per ogni Autoveicolo da porre in copertura, verrà stipulato dall'Assicuratore un contratto di Assicurazione attestante la copertura del Rischio, che vede Deutsche Bank S.p.A. quale Contraente per conto altrui e il Proprietario dell'Autoveicolo quale Assicurato.
Deutsche Bank S.p.A. finanzia il Premio per conto dell'Assicurato e lo anticipa all'Assicuratore, in un'unica soluzione, per tutta la durata del contratto.
"Protezione Auto" è una Polizza facoltativa e non è connessa al finanziamento anche qualora sia venduta contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e abbia una durata pari a quella del finanziamento stesso.

In caso di disdetta della Convenzione, restano comunque in vigore, fino alla loro scadenza, le singole Polizze accese per ogni Assicurato, restando pertanto invariati i diritti ed i doveri in capo al Contraente e alla Compagnia per l'esecuzione dei contratti di assicurazione stessi.
La cessazione della Convenzione comporta l'impossibilità di alimentare la stessa con ulteriori Assicurati da garantire.
L'Assicuratore si riserva la facoltà di apportare modifiche alle presenti Condizioni di Assicurazione qualora le suddette modifiche derivino da disposizioni della normativa e/o dell'IVASS.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul Modulo di Adesione e sul Certificato di Assicurazione, ed è prestata per i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie, gli Scoperti e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione. Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico dell'Assicurato, sono evidenziate in grassetto e con colore celeste.

Quali sono le norme di carattere generale che disciplinano la Polizza Protezione Auto?

REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

Art. 1 – CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1.1 CHE COSA È ASSICURATO?
Net Insurance S.p.A. copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo, **fino all'importo massimo, indicato nel Modulo di Adesione alla voce "Valore commerciale del Veicolo" corrispondente, alla stipula della Polizza, al Valore Assicurato (il valore riportato sulla fattura di acquisto in caso di Veicolo venduto nuovo o usato).**
Sono compresi in Garanzia le parti di ricambio del Veicolo stesso, gli accessori di serie stabilmente fissati, nonché gli accessori ed optionals non di serie a condizione che il loro valore sia stato compreso nel prezzo di acquisto e che la loro presenza sia dimostrabile e comunque rilevabile dalla fattura di acquisto del Veicolo.

1.2 CHE COSA NON È ASSICURATO?
Non sono assicurabili i veicoli:
- ✓ **di valore superiore a € 100.000 o inferiore a € 5.000;**
- ✓ **immatricolati con targa diversa da quella italiana;**
- ✓ **con data di prima immatricolazione superiore a 8 anni;**
- ✓ **delle seguenti marche: Porsche, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Maserati, Maybach, Tesla e Rolls Royce;**
- ✓ **commerciali per uso professionale, adibiti a trasporto pubblico (taxi), noleggio, car pooling, scuola guida o pilotaggio, servizi di polizia (pubblica o privata), militari, ambulanza o soccorso (pubblico o privato), trasporto postale e/o spedizioni, camper, veicoli modificati non in linea con le specifiche del costruttore, macchinari e attrezzature ad uso industriale, autoveicoli utilizzati in ambito aeroportuale, autoveicoli d'epoca;**
- ✓ **autovetture con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;**

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

1.3 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La Polizza decorre dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione e ha una durata pari a 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, a scelta dell'Assicurato.

Le Garanzie avranno effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il Veicolo, messo a disposizione presso il Dealer, viene consegnato all'Assicurato.

La Polizza cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

La copertura cessa anticipatamente in caso di danno totale, vendita/procura a vendere, distruzione, rottamazione, demolizione, esportazione definitiva del Veicolo.

1.4 DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il contratto prevede il pagamento di un Premio unico anticipato, non frazionabile, il cui importo è indicato in Polizza.

Tale importo, comprensivo delle imposte, viene finanziato all'Assicurato da Deutsche Bank S.p.A. e viene anticipato dalla stessa a Net Insurance S.p.A., in un'unica soluzione, per tutta la durata della copertura prescelta.

Con la sottoscrizione del Modulo di Adesione, dalla data indicata nel Modulo, l'Assicurato autorizza Deutsche Bank S.p.A. ad addebitargli tramite finanziamento il premio assicurativo.

Il Premio di Assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

1. provincia di Residenza o sede legale del Proprietario dell'Autoveicolo, in relazione ai seguenti gruppi tariffari.

ZONE DI RISCHIO
ZONA 1 -- BT, CE, FG
ZONA 2 -- BA, BR, CZ, KR, LE, NA, PA, RC, SA, TA
ZONA 3 -- AG, AV, BN, CS, CT, FR, ME, MT, PZ, RM, SR, TO, VV
ZONA 4 -- AQ, AT, CH, EN, FE, IM, IS, MB, MI, PE, TP
ZONA 5 -- AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, CA, CB, CI, CL, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LT, LU, MC, MN, MO, MS, NO, NU, OR, OT, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RG, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SU, SV, TE, TV, TR, TS, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT
ZONA 6 – BZ, TN

2. prezzo di acquisto indicato in fattura in caso di Autoveicolo nuovo o usato;
3. durata dell'Assicurazione, solo in anni interi per un minimo di 12 mesi;
4. opzione scelta dall'Assicurato della versione del prodotto.

1.5 CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO

È possibile recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla data di firma del Modulo di Adesione. Per recedere è necessario scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente per il **tramite del Broker (supportodb@brokeronline.it o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).**

In assenza di Sinistro, il ripensamento comporta l'estinzione della Polizza a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata e il diritto di ottenere da Net Insurance S.p.A., con il tramite di Deutsche Bank S.p.A., la restituzione del Premio al netto delle imposte.

Se si è verificato un Sinistro:

1) **non è possibile recedere dalla Polizza, se la durata della stessa è fino a 12 mesi;**
2) **è possibile recedere dalla Polizza, se la durata della stessa è superiore a 12 mesi, ma Net Insurance S.p.A. trattiene il Premio relativo all'annualità in cui si è verificato il Sinistro.**

1.6 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'ASSICURATO

A partire dal 61° giorno dalla data di firma del modulo di adesione e in deroga all'art. 1899 del Codice Civile, è **facoltà dell'Assicurato recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Anno Assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata.** In tal caso **la Compagnia** rimborsa all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti e **si riserva la facoltà di trattenere anche eventuali spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio stesso. Per recedere devi scrivere una lettera raccomandata A/R alla Contraente per il tramite del Broker (supportodb@brokeronline.it o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA).**

1.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, **le Parti,** mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, **possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.**

In caso di recesso esercitato dall'Assicurato, la Compagnia:

- **se il Sinistro è stato liquidato, trattiene il Premio relativo all'annualità in cui si è verificato il Sinistro e ti restituisce il Premio della/delle annualità successive.**

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

- **se il Sinistro non è stato liquidato, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso. In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.**

1.8 TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ, DEMOLIZIONE, FURTO O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

In caso di trasferimento di proprietà, demolizione, esportazione definitiva all'estero del Veicolo e Furto, le garanzie si estinguono dal momento della vendita o della consegna in conto vendita, della demolizione o alienazione o dalla denuncia presso le autorità competenti. In questi casi, Net Insurance S.p.A. provvede alla restituzione del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte a partire dal giorno in cui la Polizza è stata annullata, sempreché non sia avvenuto un Sinistro. In caso di Polizze poliennali, in presenza di un Sinistro, verrà restituito il Premio delle annualità successive a quello in cui è avvenuto il Sinistro stesso.
In ogni caso, ai fini della restituzione, occorre inviare a Net Insurance S.p.A. **tramite il Broker (APRIL CASELLA POSTALE 178 - 26100 CREMONA; e-mail: supportodb@brokeronline.it; tel. 02.82.81.66.66, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle 13,00)** la documentazione comprovante l'alienazione del Veicolo.

1.9 ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

Si precisa che **la Polizza assicurativa è facoltativa e non è connessa al finanziamento anche qualora la stessa sia venduta contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e abbia una durata pari a quella del finanziamento stesso**.
Di conseguenza, **in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, la Polizza rimarrà in vigore fino alla sua naturale scadenza e Net Insurance S.p.A. non procederà ad alcuna restituzione di Premio o quota parte di Premio.**

1.10 DOVE VALE LA COPERTURA?

L'Assicurazione ti copre in Italia, nello Stato della Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, Regno Unito, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.

1.11 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.
In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

1.12 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Gli obblighi derivanti dalla presente copertura assicurativa devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 c.c.

1.13 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

1.14 VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DELL'AUTOVEICOLO

Poiché il Premio è determinato anche in base alla Residenza o alla sede legale del Proprietario dell'Autoveicolo, **l'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione per iscritto alla Compagnia del cambiamento di Residenza o di sede. In caso di mancata comunicazione si applicano gli Scoperti e le Franchigie previsti per il nuovo luogo di Residenza o di sede.**

1.15 RIDUZIONE DEI CAPITALI ASSICURATI

In caso di Sinistro, i Capitali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.
Qualora a seguito del Sinistro stesso l'Assicuratore decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

1.16 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del Danno dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del Reato in caso di Furto, Rapina, estorsione o Scippo, perde il diritto all'Indennizzo.

1.17 MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO
Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.18 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

1.19 TERMINI DI PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

1.20 GIURISDIZIONE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENTE
Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di Residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

1.21 IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

1.22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E GLOSSARIO
Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
La legge applicabile al contratto è la legge italiana.
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.23 PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE
In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

1.24 RECLAMI
Se l'Assicurato intende sporgere un reclamo nei confronti della Compagnia riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri, può fare riferimento ai seguenti recapiti:

Alla Compagnia Net Insurance S.p.A.
Posta: Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA
PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it
Fax: +39 06 89326.570

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze utilizzando l'apposito modulo.

La Compagnia risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

Condizioni di Assicurazione
Protezione Auto - Assicurazione Danni Auto

Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Quali sono le norme operative che disciplinano le Garanzie della Polizza Protezione Auto?

NORME OPERATIVE

Art. 2 - GARANZIE ACQUISTABILI DALL'ASSICURATO

2.1 GARANZIE OFFERTE

È possibile scegliere di aderire ad una delle seguenti versioni del prodotto Protezione Auto:

A. "Protezione Auto" – Versione CVT FULL BASE
B. "Protezione Auto" – Versione CVT FULL TOP
C. "Protezione Auto" – Versione CVT KASKO BASE
D. "Protezione Auto" – Versione CVT KASKO TOP
E. "Protezione Auto" – Versione CVT COLLISIONE BASE
F. "Protezione Auto" – Versione CVT COLLISIONE TOP

Il pacchetto **Versione CVT FULL** comprende le seguenti garanzie obbligatorie, che si differenziano tra la versione **BASE** e **TOP** in funzione della portata delle coperture:

✓ Furto e Incendio
✓ Ricorso Terzi da Incendio
✓ Eventi Naturali
✓ Eventi Sociopolitici
✓ Cristalli
✓ Urto Contro Animali Selvatici
✓ Assistenza Stradale

In caso di adesione al prodotto "Protezione Auto" – **Versione CVT KASKO**, il pacchetto offerto comprende, in aggiunta alle garanzie comuni a tutte le versioni di prodotto, anche la Garanzia **Kasko** che si differenzia tra la versione **BASE** e **TOP** in funzione della portata delle coperture
o in alternativa
in caso di adesione al prodotto "Protezione Auto" – **Versione CVT COLLISIONE**, il pacchetto offerto comprende, in aggiunta alle garanzie comuni a tutte le versioni di prodotto, anche la Garanzia **Collisione** che si differenzia tra la versione **BASE** e **TOP** in funzione della portata delle coperture.

2.2 COSA È SEMPRE ESCLUSO DALL'ASSICURAZIONE?

Per tutte le garanzie previste, l'Assicurazione non comprende:

- **i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato, o delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;**
- **i danni causati intenzionalmente dall'Assicurato o con la sua complicità o derivanti da una colpa deliberata o determinato da negligenza, imprudenza od imperizia da parte sua e dei suoi familiari conviventi;**
- **i danni derivanti da appropriazione indebita (art.646 del Codice Penale);**
- **i danni derivanti da attività illecite;**
- **i danni derivanti se l'Autoveicolo, al momento del Sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;**
- **i danni derivanti se all'Autoveicolo, assicurato sulla base del numero di telaio, corrisponde una targa non italiana;**
- **i danni verificatisi fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Veicolo, messo a disposizione presso il Dealer, viene consegnato all'Assicurato;**
- **i danni avventi durante la partecipazione con il Veicolo a gare automobilistiche e relative prove e allenamenti;**
- **i danni verificatisi in conseguenza di guerra, eruzioni vulcaniche, terremoti, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, sviluppo di energia nucleare o di radioattività.**
- **i danni causati in conseguenza di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, operazioni di carico e scarico;**
- **i danni causati alla merce trasportata dall'Autoveicolo assicurato;**
- **i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell'eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di Veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;**

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

- **i danni ad apparecchi fonoaudiovisivi;**
- **i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di Incendio, nonché quelli dovuti a fenomeno elettrico comunque causato, salvo che abbia provocato fiamma;**
- **le spese per modificazioni e migliorie apportate al Veicolo;**
- **i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria)**
- **i danni derivanti dal mancato uso del Veicolo, il suo deprezzamento e le spese di ricovero.**

2.3 COSA COMPRENDE LA GARANZIA FURTO E INCENDIO?

La Garanzia Furto copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo (IVA inclusa per persona fisica e IVA esclusa in caso di società) in caso di Furto (totale o tentato) o Rapina. Sono compresi quelli cagionati in occasione del tentato Furto e in occasione della circolazione abusiva successiva al Furto e i danni causati al Veicolo nel tentativo di rubare eventuali oggetti trasportati con esclusione delle cose stesse. L'assicurazione vale anche per i danni subiti al Veicolo durante la circolazione abusiva conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
La Garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo in caso di Incendio (totale o parziale) derivante da:

- Scoppio o Esplosione dell'impianto di alimentazione e del serbatoio;
- azione da fulmine.

La Garanzia Furto e Incendio è prestata fino all' importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore commerciale del Veicolo" e corrispondente al Valore assicurato, ovvero al valore indicato nella fattura di acquisto del Veicolo. Nell'Indennizzo sono compresi i pezzi di ricambio, gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul Veicolo.
L'Indennizzo è previsto nella forma a Primo Rischio Assoluto.

2.4 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA FURTO E INCENDIO

La Garanzia Furto non opera in caso di Furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo, delle chiavi di accensione o quando il Veicolo non sia stato chiuso a chiave, con i vetri alzati e, se dotato di antifurto, con questo non inserito.

La Garanzia prevede l'applicazione di scoperti con minimi che rimangono a tuo carico diversi a seconda del fatto che l'Assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per la riparazione del Veicolo.

In caso di Furto Totale senza ritrovamento o in caso di riparazione del danno parziale del Veicolo da parte di un Centro non convenzionato:

Furto/Rapina Parziale e/o Totale SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI IN CENTRI NON CONVENZIONATI		
ZONE DI RISCHIO	**Scoperto**	**Minimo**
ZONA 1 -- BT, CE, FG	30%	€ 2.000,00
ZONA 2 -- BA, BR, CZ, KR, LE, NA, PA, RC, SA, TA	25%	€ 1.500,00
ZONA 3 -- AG, AV, BN, CS, CT, FR, ME, MT, PZ, RM, SR, TO, VV	20%	€ 1.000,00
ZONA 4 -- AQ, AT, CH, EN, FE, IM, IS, MB, MI, PE, TP		
ZONA 5 -- AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, CA, CB, CI, CL, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LT, LU, MC, MN, MO, MS, NO, NU, OR, OT, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RG, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SU, SV, TE, TV, TR, TS, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT	15%	€ 750,00
ZONA 6 – BZ, TN		

In caso di danno parziale, nel caso in cui il Veicolo venga riparato presso un Centro convenzionato, segnalato dalla Contraente all'Assicurato per il tramite di April Italia S.r.l. in fase di denuncia di Sinistro, gli scoperti e franchigie sopra indicati non verranno applicati.

In caso di Incendio parziale e/o totale non verranno applicati gli scoperti e i minimi indicati nella tabella sopra riportata sia in caso di riparazione del danno parziale del Veicolo da parte di un Centro convenzionato, che non convenzionato.

2.5 COSA COMPRENDE LA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO?

Sono indennizzati i danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose di terzi ed a persone dall'Incendio, dallo Scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Veicolo.
La Garanzia è valida per i danni che non rientrano in quelli risarcibili dalla Polizza di Responsabilità Civile verso terzi stipulata ai sensi di Legge.
La Garanzia è prestata fino all' importo massimo di € 260.000 per Sinistro.

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

2.6 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA RICORSO TERZI DA INCENDIO

Sono esclusi i danni subiti dai seguenti soggetti:

- **il proprietario dell'autovettura, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di autovettura concessa in leasing;**
- **il coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti elencati nel punto precedente, affiliati ed altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti elencati, quando convivono con questi o siano a loro carico;**
- **nel caso in cui l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti elencati in precedenza.**

2.7 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI NATURALI?

(IVA inclusa in caso di persona fisica e IVA esclusa in caso di azienda)

Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo da grandine, slavine, valanghe, caduta accidentale della neve, frane e smottamento, Trombe d'aria, Uragani, alluvioni, inondazioni, caduta dei meteoriti. Esse valgono anche quando il Veicolo non si trova in circolazione.

La Garanzia è prestata fino all'importo massimo indicato nel Modulo di Adesione al punto "Valore commerciale del Veicolo" e corrispondente al valore indicato nella fattura di acquisto del Veicolo, ad eccezione dei danni provocati da grandine, per i quali:

nelle versioni
"Protezione Auto" – Versione CVT FULL BASE
"Protezione Auto" – Versione CVT KASKO BASE
"Protezione Auto" – Versione CVT COLLISIONE BASE

- **per un Valore Assicurato fino a € 20.000,00, il Massimale è ridotto a € 3.000,00 in caso di riparazioni effettuate da parte di un Centro convenzionato o a € 2.000,00 in caso di riparazioni effettuate da parte di un Centro non convenzionato;**
- **per un Valore Assicurato superiore a € 20.000,00, il Massimale è ridotto a € 5.000,00 in caso di riparazioni effettuate da parte di un Centro convenzionato o a € 4.000,00 in caso di riparazioni effettuate da parte di un Centro non convenzionato.**

nelle versioni
"Protezione Auto" – Versione CVT FULL TOP
"Protezione Auto" – Versione CVT KASKO TOP
"Protezione Auto" – Versione CVT COLLISIONE TOP

- **per un Valore Assicurato fino a € 30.000,00, il Massimale è ridotto a € 5.000,00 in caso di riparazioni effettuate da parte di un Centro convenzionato o a € 4.000,00 in caso di riparazioni effettuate da parte di un Centro non convenzionato;**
- **per un Valore Assicurato superiore a € 30.000,00, il Massimale è ridotto a € 10.000,00 in caso di riparazioni effettuate da parte di un Centro convenzionato o a € 8.000,00 in caso di riparazioni effettuate da parte di un Centro non convenzionato.**

2.8 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA EVENTI NATURALI

Sono esclusi i danni:

- **derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche.**

La Garanzia prevede l'applicazione di scoperti e minimi che rimangono a tuo carico diversi a seconda del fatto che l'Assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per la riparazione del Veicolo.

In caso di riparazione del danno parziale del Veicolo da parte di un Centro non convenzionato:

Eventi naturali **SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI IN CENTRI NON CONVENZIONATI**		
ZONE DI RISCHIO	**Scoperto**	**Minimo**
ZONA 1 -- BT, CE, FG	30%	€ 2.000,00
ZONA 2 -- BA, BR, CZ, KR, LE, NA, PA, RC, SA, TA	25%	€ 1.500,00
ZONA 3 -- AG, AV, BN, CS, CT, FR, ME, MT, PZ, RM, SR, TO, VV	20%	€ 1.000,00
ZONA 4 -- AQ, AT, CH, EN, FE, IM, IS, MB, MI, PE, TP		
ZONA 5 -- AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CA, CB, CI, CL, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LT, LU, MC, MN, MO, MS, NO, NU, OR, OT, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RG, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SU, SV, TE, TV, TR, TS, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT	15%	€ 750,00
ZONA 6 – BZ, TN		

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

In caso di danno parziale, nel caso in cui il Veicolo venga riparato presso un Centro convenzionato, segnalato dalla Contraente all'Assicurato per il tramite di April Italia S.r.l. in fase di denuncia di Sinistro, gli scoperti e franchigie sopra indicati non verranno applicati, ad eccezione dei danni provocati da grandine per i quali valgono gli scoperti e i minimi che seguono:

in caso di riparazione del danno parziale del Veicolo da parte di un Centro convenzionato per i danni provocati dalla grandine:

Eventi naturali: Grandine SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI IN CENTRI CONVENZIONATI		
ZONE DI RISCHIO	**Scoperto**	**Minimo**
ZONA 1 -- BT, CE, FG	30%	€ 750,00
ZONA 2 -- BA, BR, CZ, KR, LE, NA, PA, RC, SA, TA	20%	€ 500,00
ZONA 3 -- AG, AV, BN, CS, CT, FR, ME, MT, PZ, RM, SR, TO, VV	15%	€ 300,00
ZONA 4 -- AQ, AT, CH, EN, FE, IM, IS, MB, MI, PE, TP		
ZONA 5 -- AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, CA, CB, CI, CL, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LT, LU, MC, MN, MO, MS, NO, NU, OR, OT, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RG, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SU, SV, TE, TV, TR, TS, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT	10%	€ 300,00
ZONA 6 – BZ, TN		

2.9 COSA COMPRENDE LA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI?
(IVA inclusa in caso di persona fisica e IVA esclusa in caso di azienda)
Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Veicolo, compresi pezzi di ricambio, optional e accessori non di serie stabilmente fissati sul mezzo da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atti dolosi di terzi in genere.
La Garanzia è prestata fino all' importo massimo indicato nel "Modulo di Adesione" al punto "Valore commerciale del Veicolo" e corrispondente al valore indicato nella fattura di acquisto del Veicolo.

2.10 LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI
Sono esclusi i danni:
- **che rientrano nella Garanzia Kasko e derivanti pertanto dalla circolazione di veicoli;**
- **Inoltre, non vengono indennizzate le spese per modificazioni e migliorie apportate al Veicolo.**

La Garanzia prevede l'applicazione di scoperti e limiti diversi a seconda del fatto che l'Assicurato si rechi o meno presso un Centro Convenzionato per la riparazione del Veicolo.
In caso di riparazione del danno parziale del Veicolo da parte di un Centro non convenzionato:

Eventi Sociopolitici SCOPERTI E MINIMI APPLICABILI IN CENTRI NON CONVENZIONATI		
ZONE DI RISCHIO	**Scoperto**	**Minimo**
ZONA 1 -- BT, CE, FG	30%	€ 2.000,00
ZONA 2 -- BA, BR, CZ, KR, LE, NA, PA, RC, SA, TA	25%	€ 1.500,00
ZONA 3 -- AG, AV, BN, CS, CT, FR, ME, MT, PZ, RM, SR, TO, VV	20%	€ 1.000,00
ZONA 4 -- AQ, AT, CH, EN, FE, IM, IS, MB, MI, PE, TP		
ZONA 5 -- AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, CA, CB, CI, CL, CN, CO, CR, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LT, LU, MC, MN, MO, MS, NO, NU, OR, OT, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RE, RG, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SU, SV, TE, TV, TR, TS, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT	15%	€ 750,00
ZONA 6 – BZ, TN		

In caso di danno parziale, nel caso in cui il Veicolo venga riparato presso un Centro convenzionato, segnalato dalla Contraente all'Assicurato per il tramite di April Italia S.r.l. in fase di denuncia di Sinistro, gli scoperti e franchigie sopra indicati non verranno applicati.

2.11 COSA COMPRENDE LA GARANZIA CRISTALLI?
La compagnia paga le spese sostenute per riparare/sostituire, i cristalli del Veicolo (parabrezza, lunotto posteriore e/o vetri laterali) a seguito di rottura dei medesimi per causa accidentale o a fatti involontari di terzi, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti,

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

fino all'importo massimo di € 1.000 IVA compresa (ad eccezione di assicurato con partita IVA) per ogni Sinistro e per ogni Anno assicurativo.
Sono comprese nel rimborso anche le spese di installazione e in nessun caso, sulle parti sostituite, sarà applicato deprezzamento dovuto all'età del mezzo.

2.12 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA CRISTALLI
Sono esclusi i danni:
- **derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, atti dolosi di terzi in genere e fenomeni naturali;**
- **ai vetri dei gruppi ottici (fanali) e dei retrovisori interni ed esterni:**
- **da rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'Autoveicolo.**

La riparazione/sostituzione presso un centro convenzionato non comporta l'applicazione di franchigie o scoperti.
La scelta di rivolgersi a un centro non convenzionato, determina l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con un minimo di € 200 sia per la riparazione, sia per la sostituzione.

2.13 COSA COMPRENDE LA GARANZIA URTO CONTRO UN ANIMALE SELVATICO?
È previsto il rimborso delle spese sostenute per la riparazione del Veicolo a seguito di urto con Animali selvatici, su strade asfaltate aperte al pubblico.

2.14 LIMITAZIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI
Sono esclusi i danni:
- **verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- **causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;**
- **verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale.**

Viene applicata una franchigia pari a:
- **€ 250 in caso di riparazione presso un Centro convenzionato;**
- **€ 3.000 in caso di riparazione presso un Centro non convenzionato.**

La Garanzia opera fino ad un massimo per Sinistro di € 8.000.

2.15 COSA COMPRENDE LA GARANZIA KASKO
(IVA inclusa in caso di persona fisica e IVA esclusa in caso di azienda)
(GARANZIA VALIDA SOLO PER LA VERSIONE "PROTEZIONE AUTO" – VERSIONE CVT KASKO BASE E TOP)
Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento od uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
La Garanzia è prestata fino all' importo massimo indicato nel Modulo di Adesione al punto "Valore commerciale del Veicolo" e corrispondente al valore indicato nella fattura di acquisto del Veicolo.
L'assicurazione è operante in relazione ai danni verificatisi anche quando il conducente è alla guida con patente scaduta, **purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza,** salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo Assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato in Polizza.

2.16 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA KASKO
La Garanzia non opera in caso di:
- **circolazione abusiva successiva al Furto o alla Rapina del Veicolo assicurato;**
- **danni conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei Veicoli a motore (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il Veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;**
- **danni cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**
- **danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;**
- **danni verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- **danni causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;**
- **danni a veicoli con targa prova.**

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

Vengono applicati i seguenti scoperti/minimi:

VERSIONE "PROTEZIONE AUTO" – VERSIONE CVT KASKO TOP
- **15% con il minimo di € 1.000 in caso di riparazione presso un Centro convenzionato;**
- **25% con il minimo di € 2.000 in caso di riparazione presso un Centro non convenzionato.**

VERSIONE "PROTEZIONE AUTO" – VERSIONE CVT KASKO BASE
- **20% con il minimo di € 1.500 in caso di riparazione presso un Centro convenzionato;**
- **30% con il minimo di € 2.500 in caso di riparazione presso un Centro non convenzionato.**

2.17 COSA COMPRENDE LA GARANZIA COLLISIONE
(IVA inclusa in caso di persona fisica e IVA esclusa in caso di azienda)
(GARANZIA VALIDA SOLO PER LA VERSIONE "PROTEZIONE AUTO" – VERSIONE CVT COLLISIONE BASE E TOP)
Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato soggetto all'obbligo di assicurazione RCA e abilitato alla circolazione su strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
La Garanzia è prestata fino all' importo massimo indicato nel Modulo di Adesione al punto "Valore commerciale del Veicolo" e corrispondente al valore indicato nella fattura di acquisto del Veicolo.
L'assicurazione è operante in relazione ai danni verificatisi anche quando il conducente è alla guida con patente scaduta, **purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del Sinistro ed abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza,** salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo Assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato in Polizza.

2.18 ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA COLLISIONE
La Garanzia non opera in caso di:
- **circolazione abusiva successiva al Furto o alla Rapina del Veicolo assicurato;**
- **danni conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei Veicoli a motore (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il Veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;**
- **danni verificatisi a causa di urto contro ostacoli fissi o mobili;**
- **danni verificatisi a causa di ribaltamento od uscita di strada;**
- **danni cagionati da cose od animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**
- **danni subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli;**
- **danni verificatisi durante la guida del Veicolo ad opera di conducente non abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- **danni causati da Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS 30/4/92, n. 285;**
- **danni a veicoli con targa prova;**
- **non costituiscono collisione, ai fini della presente garanzia, l'urto con pedoni, animali, velocipedi, monopattini, veicoli ferroviari, macchine operatrici non soggette all'obbligo di assicurazione RCA, oggetti di qualsiasi natura e veicoli non identificati.**

Vengono applicati i seguenti scoperti/minimi:

VERSIONE "PROTEZIONE AUTO" – VERSIONE CVT COLLISIONE TOP
- **15% con il minimo di € 1.000 in caso di riparazione presso un Centro convenzionato;**
- **25% con il minimo di € 2.000 in caso di riparazione presso un Centro non convenzionato.**

VERSIONE "PROTEZIONE AUTO" – VERSIONE CVT COLLISIONE BASE
- **20% con il minimo di € 1.500 in caso di riparazione presso un Centro convenzionato;**
- **30% con il minimo di € 2.500 in caso di riparazione presso un Centro non convenzionato.**

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

Condizioni di Assicurazione
Protezione Auto - Assicurazione Danni Auto

Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Quali sono le norme relative all'Assistenza Stradale della Polizza Protezione Auto?

ASSISTENZA STRADALE

Art. 3 - GARANZIA ASSISTENZA: PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata affidata da Net Insurance S.p.A. a **Redion Italy Insurance S.p.A. – Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Tel. 02.58.24.06.61 valido per telefonate dall'Italia e dall'estero**.
Net Insurance S.p.A., lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di Assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di Assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di Assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Le prestazioni di Assistenza seguono le sorti della presente Polizza della quale formano parte integrante; le medesime si intendono quindi inefficaci nel caso di sospensione, annullamento o comunque di perdita di efficacia della Polizza stessa.

3.1 DEFINIZIONI SPECIFICHE ASSISTENZA

Assicurato
Il soggetto che aderisce alla Convenzione collettiva n. 901 "CVT Dealer Deutsche Bank", il cui interesse è protetto dall'Assicurazione emessa in applicazione della predetta Convenzione.

Assicuratore/Compagnia
Net Insurance S.p.A.

Assistenza
La garanzia assicurativa con la quale l'Assicuratore si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Furto
il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia
la copertura assicurativa descritta nelle Condizioni di Assicurazione.

Guasto
il danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. **Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della batteria.**

Incendio
la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Massimale
somma massima che l'Assicuratore paga in caso di Sinistro.

Prestazione
l'aiuto materiale dato all'Assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di Redion Italy Insurance per un Sinistro previsto dalla Garanzia assistenza.

Rischio
la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro
il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Struttura Organizzativa
Redion Italy Insurance S.P.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifico incarico, provvede per conto dell'Assicuratore al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione, entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico dell'Assicuratore.

3.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza sono fornite a veicoli con non più di 15 anni di vetustà dalla data di prima immatricolazione, regolarmente comunicata dal Contraente a Redion Italy Insurance.

Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione **ad esclusione delle prestazioni "Soccorso Stradale", "Depannage", "Autovettura in sostituzione", "Recupero fuoristrada del veicolo" e "SOS incidente".**

3.3 PRESTAZIONI

3.3.1 SOCCORSO STRADALE

In caso di immobilizzo del Veicolo a seguito di guasto, incidente o foratura pneumatico, contatta telefonicamente la Struttura Organizzativa per chiedere l'invio di un mezzo di Soccorso Stradale che provvederà al traino del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino centro di assistenza autorizzato Redion Italy Insurance;
- al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all'officina meccanica più vicina;
- **per i soli Sinistri avvenuti in Italia al punto da te indicato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo;**

Hai diritto a richiedere il Soccorso Stradale se il tuo Veicolo rimane immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese relative al Soccorso Stradale:

- **fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i Sinistri avvenuti in Italia;**
- **fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per Sinistro avvenuto all'Estero.**

3.3.2 DEPANNAGE

(Prestazione valida solo in Italia)

Se il Veicolo rimane immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, per esaurimento o errato rifornimento del carburante, foratura pneumatici, esaurimento batteria, montaggio catene, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, dovrai contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile. In caso di immobilizzo di Veicolo elettrico per esaurimento della batteria, Redion Italy Insurance provvederà anche a fornire la ricarica minima per consentire al Veicolo di raggiungere la prima colonnina di ricarica disponibile. Inoltre, in caso di immobilizzo del Veicolo per esaurimento carburante, Redion Italy Insurance ti fornirà il rabbocco dello stesso per raggiungere il distributore più vicino.

La Compagnia tiene a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la Prestazione "Soccorso Stradale".

3.3.3 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Se il Veicolo rimane immobilizzato per Guasto, incidente, Incendio o Furto parziale ti viene riconosciuta un'auto in sostituzione se l'officina certifica che è necessario un tempo per la riparazione superiore alle 8 ore di manodopera (le ore di manodopera devono essere certificate dall'Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione – ANIA) o nel caso in cui la riparazione risultasse antieconomica e si rendesse necessaria la demolizione del Veicolo.

L'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, laddove disponibile ibrida o full elettrica, a chilometraggio illimitato, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata che la erogherà compatibilmente con le disponibilità e applicando le proprie modalità, durante il normale orario di apertura.

La Compagnia tiene a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 7 giorni.

3.3.4 AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE PER FURTO TOTALE

In caso di Furto totale o Rapina, devi contattare la Struttura Organizzativa che ti metterà a disposizione una autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, laddove disponibile ibrida o full elettrica, che sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

La Compagnia tiene a proprio carico i costi del noleggio fino all'avvenuto ritrovamento del Veicolo e comunque per un massimo di 30 giorni.

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

3.3.5 RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO

Se il Veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il Veicolo su strada.
La Compagnia tiene a proprio carico i costi fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per Sinistro.
Se per il recupero del Veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, **l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati.**

3.3.6 SOS INCIDENTE

Se desideri ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro Veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti, per incidenti avvenuti in Italia.

Il servizio è attivo h 24 e la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

3.3.7 SPESE D'ALBERGO

Se il Veicolo rimane immobilizzato per Guasto, incidente o Furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di Furto o Rapina che costringa te e i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.
La Compagnia tiene a proprio carico le spese di albergo fino ad un importo di Euro 100,00 a persona al giorno, per un importo massimo di Euro 500,00 per Sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

3.3.8 RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Se il Veicolo rimane immobilizzato per Guasto, incidente, Incendio o Furto parziale per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all'estero, oppure in caso di Furto o Rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire a te e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla Residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
La Compagnia tiene a proprio carico per ciascun Sinistro:
- **il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 350,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall'Italia;**
- **il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall'Estero;**
- **il costo del noleggio dell'autovettura per un massimo di due giorni;**
- **il costo del taxi fino ad un importo massimo di Euro 50,00 da te utilizzabile per raggiungere la tua Residenza, la stazione, l'aeroporto, la stazione di noleggio, il porto.**

3.3.9 RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

Se il Veicolo viene riparato sul posto dell'immobilizzo, la Struttura Organizzativa ti procura un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permetterti di recuperare il Veicolo.
La Compagnia tiene a proprio carico le spese del biglietto fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per Sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per Sinistro avvenuto all'estero.

3.3.10 RECUPERO DEL VEICOLO DOPO IL FURTO O RAPINA

Se il Veicolo viene ritrovato dopo il Furto o Rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa ti procura un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permetterti di recuperare il Veicolo.
La Compagnia tiene a proprio carico le spese del biglietto fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per Sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per Sinistro avvenuto all'Estero.

3.3.11 INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Se ti trovi all'estero e hai bisogno di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del Veicolo immobilizzato per Guasto, ma questi non sono reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio.
La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Veicolo, con spese a carico della Compagnia **fino alla concorrenza di Euro 400,00 per anno assicurativo**, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto.
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Obblighi dell'Assicurato:
L'Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del Veicolo e precisare l'esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio.

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

La Struttura Organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all'inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. **L'Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati;** questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. **L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.**

3.3.12 RIMPATRIO VEICOLO DALL'ESTERO

Se il veicolo rimane immobilizzato per Guasto, Incidente, Incendio o Furto parziale avvenuti all'estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai cinque giorni lavorativi presso un'officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la Struttura Organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo da te scelto in Italia.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di trasporto e le spese di custodia del veicolo fino ad un massimo complessivo di Euro 1.000,00 per Sinistro.
Qualora il valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo **fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro entro il massimale di Euro 1.000,00.**
Il valore commerciale del veicolo sarà stimato sulla base del listino Quattroruote/Eurotax
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

3.3.13 ABBANDONO LEGALE DEL VEICOLO A SEGUITO DI GUASTO INCIDENTE O INCENDIO

In alternativa alla prestazione "Rimpatrio del veicolo", la Struttura Organizzativa organizza la demolizione del veicolo ed eventualmente, se ciò non è possibile in loco, al trasporto al di fuori del confine dello Stato in cui si trova per poter procedere alla demolizione.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.

3.3.14 CONSULENZA MEDICA

Se hai un incidente puoi chiedere un parere medico telefonico.
I medici usano le informazioni che tu gli dai per valutare il tuo stato di salute.
Questo parere non è una diagnosi.
Puoi telefonare per avere questa assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

3.3.15 RIENTRO SANITARIO DALL'ESTERO

Se in caso di un incidente stradale, è necessario organizzare il trasporto in Istituto di Cura attrezzato in Italia o riportarti alla tua Residenza, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto nei tempi e nei modi ritenuti più adatti per la salute degli Assicurati. Il trasporto verrà organizzato se a causa di un incidente stradale tu e gli eventuali passeggeri del Veicolo avete bisogno di rientrare in Italia. La valutazione viene effettuata dai medici della Struttura Organizzativa in accordo con il medico curante sul posto dell'avvenuto incidente nel rispetto delle vostre condizioni di salute.
Il trasporto sarà organizzato con uno dei mezzi di seguito elencati:
- l'aereo sanitario;
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'ambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Se i medici della Struttura Organizzativa lo ritengono necessario durante il viaggio viene garantita l'assistenza medico o infermieristica.
In caso di decesso dell'Assicurato o dei passeggeri del Veicolo, la Struttura Organizzativa organizza e paga il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
La Compagnia tiene a proprio carico i costi **fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 10.000,00 complessivi per Sinistro e per anno assicurativo.**
Per importi superiori la Struttura Organizzativa interviene subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.

3.3.16 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Puoi richiedere che un tuo familiare ti raggiunga se hai un incidente che ti provoca un Infortunio e vieni ricoverato in Istituto di Cura per più di 7 giorni e hai bisogno del suo aiuto.
La Struttura Organizzativa prenota un biglietto per raggiungerti per il tuo familiare residente in Italia affinché possa stare con te.
La Compagnia tiene a proprio carico i costi per un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica fino ad un massimo di Euro 250,00.

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

3.3.17 RIENTRO/ASSISTENZA DEI FIGLI MINORI PRIVI DI TUTELA

Se nessuno degli assicurati in viaggio, accompagnati da minori di 15 anni, può occuparsi di loro in seguito a infortunio conseguente a incidente stradale nel quale rimane coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, mette a disposizione di un familiare convivente residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
La Compagnia tiene a proprio carico i relativi costi.

3.3.18 INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Se ti trovi all'estero, a seguito di Incidente o Incendio del Veicolo, hai difficoltà a comunicare perché non conosci la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto che sarà a tua disposizione durante i colloqui con le Autorità locali.
La Compagnia tiene a proprio carico il costo dell'interprete fino ad un massimo di 8 ore lavorative per Sinistro.

3.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le Garanzie, **ad eccezione di quanto riportato all'Art. 1.23 "PAESI SOGGETTI A SANZIONI INTERNAZIONALI – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE", sono valide in Italia,** Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino; in tutti i **Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo**: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Liechtenstein, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

3.5 LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

Puoi richiedere ciascuna delle prestazioni elencate fino a 3 volte per anno assicurativo.

3.6 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Redion Italy Insurance non dovrà risarcire i danni:
- **causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza,**
- **conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.**

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

3.7 ESCLUSIONI DELLA GARANZIA ASSISTENZA

Non sei assicurato se i Sinistri:
a) **sono provocati con dolo o colpa grave;**
b) **sono provocati da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo quanto indicato nelle singole Garanzie);**
c) **sono provocati da guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo (salvo quanto indicato nelle singole Garanzie);**
d) **sono provocati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**

Sono inoltre Esclusi i Sinistri provocati o dipendenti da:
- **non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- **gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**
- **malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;**
- **abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;**
- **tentato suicidio o suicidio.**

3.8 ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI

3.8.1 ESCLUSIONI SPECIFICHE SOCCORSO STRADALE

Dalla prestazione sono escluse:
- **le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;**
- **le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo;**
- **le spese per il traino, nel caso in cui il Veicolo abbia subito l'incidente o il Guasto durante la circolazione al di fuori delle reti stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).**

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

3.8.2 ESCLUSIONI SPECIFICHE DEPANNAGE

Dalla prestazione sono escluse:

- **le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;**
- **le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;**
- **le spese relative all'intervento, nel caso in cui il Veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).**

3.8.3 ESCLUSIONI SPECIFICHE AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Dalla prestazione sono esclusi:

- **i casi di immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;**
- **le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **i costi del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);**
- **le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;**
- **le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.**

3.8.4 ESCLUSIONI SPECIFICHE AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE PER FURTO TOTALE

Dalla prestazione sono esclusi:

- **le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);**
- **le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;**
- **le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.**

3.8.5 ESCLUSIONI SPECIFICHE RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA

Dalla prestazione sono esclusi:

- **i costi relativi all'eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.**

3.8.6 ESCLUSIONI SPECIFICHE SPESE D'ALBERGO

Dalla prestazione sono escluse:

- **le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.**

3.8.7 ESCLUSIONI SPECIFICHE RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Dalla prestazione sono escluse:

- **le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);**
- **le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;**
- **le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;**
- **l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;**
- **il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo.**

3.9 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, devi contattare subito la Struttura Organizzativa telefonando al seguente numero:
02.58.24.06.61 valido per telefonate o messaggi WhatsApp dall'Italia e dall'estero
Se non puoi telefonare subito alla Struttura Organizzativa perché non ne hai la possibilità, devi chiamare appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
In caso di Furto devi inviare a Redion Italy Insurance copia della denuncia fatta alle autorità locali.
In ogni caso l'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

a. Il tipo di Assistenza di cui necessita
b. Cognome e Nome
c. Numero di Polizza preceduto dalla sigla **NTCV**
d. Indirizzo del luogo in cui si trova
e. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza.

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

Se non chiami la Struttura Organizzativa, Redion Italy Insurance può decidere di non fornirti le Prestazioni di assistenza. In questo caso si applica l'art. 1915 del Codice Civile.
L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Quali sono le norme relative alla gestione dei Sinistri Polizza Protezione Auto?

IN CASO DI SINISTRO

Art. 4 – GESTIONE DEL SINISTRO

4.1 COSA DEVO FARE IN CASO DI SINISTRO?
In caso di Sinistro, l'Assicurato deve, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, comunicare l'evento a, Net Insurance S.p.A. per il tramite del Broker entro 3 giorni dalla data del Sinistro o da quando è venuto a conoscenza.
La denuncia scritta dovrà essere dunque essere inviata a **APRIL CASELLA POSTALE 178 – 26100 CREMONA; e-mail: supportodb@brokeronline.it; tel. 02.82.81.66.66, attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00** e dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di Sinistro e indicata all'art 4.6.

Il Broker a ricezione della denuncia provvederà a segnalare all'Assicurato i Centri convenzionati a disposizione per la riparazione del Danno.
Va ricordato che la Polizza prevede Indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata.
È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il Broker (supportodb@brokeronline.it o via posta a APRIL CASELLA POSTALE 178 26100 CREMONA) per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

Servizio VETROCAR, GLASSDRIVE o PUNTOGLASS
In caso di rottura dei cristalli l'Assicurato che desidera servirsi del servizio potrà chiamare (in tutti i casi evidenziando la Convenzione collettiva n. 901 "CVT Dealer Deutsche Bank") i seguenti partner per conoscere l'indirizzo del centro più vicino e ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli.
- **Vetrocar sito www.vetrocar.it numero verde 800 008 080**
- **Glassdrive sito www.glassdrive.it numero verde 800 01 06 06**
- **Puntoglass sito puntoglass.com numero verde 800 14 50 29**

4.2 COSA SUCCEDE IN CASO DI RITARDO O MANCATA DENUNCIA?
In caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro, L'Assicurato può perdere il diritto totale o parziale all'Indennizzo. In questo caso si applica l'articolo 1915 del Codice Civile.

4.3 QUANDO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO?
Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come Reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la Prescrizione del Reato stesso.

4.4 COME VIENE LIQUIDATO IL DANNO?
La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.

4.5 COSA FA NET INSURANCE PER CONTROLLARE E REPRIMERE LE FRODI?
Net Insurance S.p.A., anche in ottemperanza all'art 30 del Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un'attenta attività di controllo e repressione delle frodi. **In caso di frode accertata circa l'effettivo accadimento del Sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, Net Insurance S.p.A. respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.**

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

4.6 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO

Verificata l'operatività della Garanzia, Net Insurance S.p.A., provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 60 giorni. L'Indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Net Insurance S.p.A. di specifica documentazione, compresa eventuale perizia al veicolo. Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

4.6.1 FURTO

In caso di Furto o Rapina senza ritrovamento del veicolo, Net Insurance S.p.A. provvede al pagamento dell'Indennizzo, sempre che l'assicurato abbia sporto denuncia presso l'autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:

- **denuncia di Sinistro;**
- **fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;**
- **fattura di acquisto del veicolo;**
- **copia della Polizza di Assicurazione R.C.A. in corso di validità;**
- **originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;**
- **certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;**
- **libretto di circolazione se disponibile;**
- **tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali sistemi di antifurto);**
- **procura notarile a vendere intestata a Net Insurance S.p.A., per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso;**
- **quietanza (documento attestante l'importo liquidabile) debitamente sottoscritta;**

L'assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne Net Insurance S.p.A. entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Di tale verbale dovrà essere fornita copia all'Impresa.

L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell'Autoveicolo mettendo a disposizione della Compagnia i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'Indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'Indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'Indennizzo, diverrà di proprietà della Net Insurance S.p.A. se questa ha pagato integralmente; se invece l'Indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a Net Insurance S.p.A. l'Indennizzo ricevuto.

4.6.2 INCENDIO E RICORSO TERZI DA INCENDIO

- **denuncia di Sinistro;**
- **in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;**
- **copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.**

4.6.3 CRISTALLI

- **denuncia di Sinistro;**
- **fattura/ricevuta fiscale attestante la spesa sostenuta e foto dei danni con evidenza della targa del veicolo.**

4.6.4 EVENTI NATURALI

- **denuncia di Sinistro;**
- **idonea documentazione a prova dell'evento;**
- **qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.**

4.6.5 EVENTI SOCIO POLITICI

- **denuncia di Sinistro;**
- **Originale o copia autentica della denuncia inoltrata all' Autorità competente;**
- **qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.**

4.6.6 URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI

- **denuncia di Sinistro;**
- **Originale o copia autentica della denuncia inoltrata all' Autorità competente;**
- **qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo.**

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

4.6.7 ASSISTENZA STRADALE

- **Si rimanda al capitolo 3.**

4.6.8 KASKO

- **denuncia di Sinistro;**
- **qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;**
- **in caso di Incidente con veicolo non assicurato, verbale delle autorità intervenute sul luogo del Sinistro o denuncia all' Autorità competente.**
- **Si ricorda che la Garanzia Kasko è facoltativa ed è operante solo se espressamente richiamata nel modulo di adesione.**

4.6.9 COLLISIONE

- **denuncia di Sinistro;**
- **qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;**
- **in caso di Incidente con veicolo non assicurato, verbale delle autorità intervenute sul luogo del Sinistro o denuncia all' Autorità competente.**
- **Si ricorda che la Garanzia Collisione è facoltativa ed è operante solo se espressamente richiamata nel modulo di adesione.**

In ogni caso, per ogni garanzia la Compagnia ha facoltà, a suo insidacabile giudizio di chiedere ogni documento integrativo ritenuto utile per la trattazione del Sinistro.

4.7 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

4.7.1 DANNO TOTALE

In caso di Sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo, Net Insurance S.p.A. determina l'ammontare del danno applicando al Valore commerciale del veicolo indicato nel modulo di Adesione le percentuali di deprezzamento indicate nelle regole di deprezzamento di seguito riportate.
Con perdita totale si intende un danneggiamento dell'autovettura tale per cui il costo di riparazione sia pari o superiore al 75% del suo Valore commerciale alla data del Sinistro e a seguito del quale l'autovettura sia demolita e cancellata dal P.R.A.
Il danno totale è coperto per le seguenti garanzie

- **Incendio**
- **Furto**
- **Eventi Naturali (sottolimite differenziato per le versioni Base e Top sulla garanzia grandine come indicato all'art. 2.7)**
- **Eventi sociopolitici**
- **Urto contro Animale selvatico (Massimale 8.000€)**
- **Kasko.**

Si precisa che in caso di Sinistro che provochi la perdita totale del Veicolo avvenuto:
nelle versioni
"Protezione Auto" – Versione CVT FULL BASE
"Protezione Auto" – Versione CVT KASKO BASE
"Protezione Auto" – Versione CVT COLLISIONE BASE

- ✓ **entro il 24° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi o**
- ✓ **fino al 24° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati,**

in aggiunta al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro come determinato sulla base delle regole di deprezzamento, è previsto l'Indennizzo del 100% della differenza fra il prezzo di acquisto dell'autoveicolo e il suo Valore commerciale, quantificato in base alle regole di deprezzamento, in caso di riacquisto presso il medesimo Dealer;

nelle versioni
"Protezione Auto" – Versione CVT FULL TOP
"Protezione Auto" – Versione CVT KASKO TOP
"Protezione Auto" – Versione CVT COLLISIONE TOP

- ✓ **entro il 36° mese dalla data di prima immatricolazione per i Veicoli nuovi o**
- ✓ **fino al 36° mese successivo alla decorrenza della Polizza per i Veicoli usati,**

in aggiunta al Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro come determinato sulla base delle regole di deprezzamento, è previsto l'Indennizzo del 100% della differenza fra il prezzo di acquisto dell'autoveicolo e il suo Valore commerciale, quantificato in base alle regole di deprezzamento, in caso di riacquisto presso il medesimo Dealer;

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

In tutte le versioni, per riacquisto del Veicolo si intende l'acquisto di un altro Veicolo, presso il medesimo Dealer (la fattura o la proposta d'acquisto deve essere intestata alla medesima società/dealer) e a nome dello stesso proprietario, di valore uguale o superiore a quello perduto/distrutto.

Inoltre, nel caso di riacquisto presso il medesimo rivenditore e nel caso in cui il danno totale sia conseguente a Furto Totale del Veicolo, non verranno applicate le limitazioni di cui alla tabella franchigie/scoperti.

4.7.2 REGOLE DI DEPREZZAMENTO

Il costo delle riparazioni è determinato, per tutti gli Autoveicoli, applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto al degrado d'uso in relazione all'età e allo stato dell'Autoveicolo. Si definisce degrado d'uso il rapporto fra il valore commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.

- Per Veicoli di prima immatricolazione, fino ai 6 mesi dalla decorrenza dell'Assicurazione, il Valore Assicurato è pari al valore dell'Autoveicolo al momento della stipula dell'Assicurazione (Valore a nuovo).
- **Dopo i 6 mesi dalla decorrenza della Polizza, in caso di danno totale e riacquisto presso il medesimo Dealer o in caso di riparazione del danno parziale del Veicolo da parte di un Centro convenzionato, il Valore Assicurato è desumibile da "EUROTAX" di colore giallo, Sanguinetti Editore con riferimento alla data di prima immatricolazione dell'Autoveicolo assicurato e al mese in cui è accaduto il Sinistro.**
- **In assenza di riacquisto presso il medesimo Dealer o in caso di riparazione del danno parziale del Veicolo da parte di un Centro non convenzionato il Valore Assicurato in qualsiasi momento è desumibile da "EUROTAX" di colore blu, Sanguinetti Editore con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro.**
- **In assenza di valutazione EUROTAX, il valore è quello di mercato. Per ogni annualità successiva all'ultimo riportato su EUROTAX, la valutazione sarà il 10% inferiore dell'anno precedente, partendo dalla annualità di immatricolazione indicata su EUROTAX.**

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge. In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al Massimale eventualmente indicato in Polizza.

Salvo per le riparazioni di Prima Urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Net Insurance S.p.A., purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.
Qualora l'assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di Net Insurance S.p.A.:

- **l'Indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da Net Insurance S.p.A. per l'anticipata riparazione.**
- **L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in Polizza.**
- **Nel caso in cui sia previsto un Massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.**

In caso di perdita totale del veicolo Net Insurance S.p.A. determina quindi l'Indennizzo con le modalità sopra indicate.

4.7.3 DANNI PARZIALI

1. **In caso di Sinistro che provochi al Veicolo danni parziali, Net Insurance S.p.A. determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, calcolato secondo le regole di deprezzamento sopra indicate.**
 Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il Valore commerciale del Veicolo prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
2. **Se, al momento del Sinistro, non sono trascorsi più di due anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo nelle versioni dei pacchetti Base e più di tre anni nelle versioni dei pacchetti Top, l'Indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico, batteria, gomme, allestimenti di veicoli industriali e commerciali, nonché "apparecchi audiofonovisivi".**
3. **Se il veicolo viene riparato presso un'officina che abbia accettato gli accordi economici comunicati dalla Contraente e da questa segnalata all'Assicurato per il tramite di April Italia S.r.l. in fase di denuncia di Sinistro, gli scoperti e franchigie indicati nelle tabelle ai relativi articoli "ESCLUSIONI/LIMITAZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA", ad eccezione delle garanzie Cristalli, Kasko, Collisione e Urto contro Animali selvatici, non verranno applicati.**
4. **Sono escluse, in ogni caso, dall'Indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione della riparazione.**

Fermo quanto sopra indicato, la Compagnia copre il danno verificatosi a Primo Rischio Assoluto.
Nella Forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto, l'Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

4.8 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL DANNO – NOMINA DEI PERITI

L'ammontare del danno è definito direttamente da Net Insurance S.p.A., o da persona da questa incaricata. In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due Periti nominati uno da Net Insurance S.p.A. e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4.9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'Indennizzo in caso di Danno parziale è eseguito da Net Insurance S.p.A. entro sessanta giorni dalla data in cui la Compagnia sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.
In caso di Danno totale, la liquidazione del Danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto.
In caso di Furto totale o Rapina ha la facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, di richiedere la procura notarile a vendere.
In caso di sentenza o di procedimento penale sulla causa del Sinistro il pagamento è effettuato solo quando la sentenza è passata in giudicato o il procedimento penale è concluso definitivamente.

4.10 RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI (GARANZIA CRISTALLI)

Qualora il Veicolo venisse riparato presso la rete dei centri convenzionati, il costo della riparazione verrà direttamente pagato da Net Insurance S.p.A.al centro convenzionato.
Al momento del ritiro del Veicolo riparato, l'Assicurato deve corrispondere direttamente al centro convenzionato l'eventuale eccedenza rispetto al Massimale previsto.
Sono escluse, in ogni caso, dall'Indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al Veicolo in occasione delle riparazioni.

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

ALLEGATO NORME DI LEGGE

(ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE)

ART. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

ART. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1899
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

ART. 1907 – Assicurazione parziale.
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri.
L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

ART. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto**.**

ART. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

(ARTICOLI DEL CODICE PENALE RICHIAMATI NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE)

ART. 624 – Furto.
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814].
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)

ART. 624 – Appropriazione indebita.
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario [1783-1797], la pena è aumentata.

Mod. NET/0329/1 - Ed. 10.2026

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A**. (più avanti, anche l'"Assicuratore") con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il "Regolamento"), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche "**il/i Contratto/i**) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartire da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi

interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
c) I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.,), banche e organismi associativie consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net Insurance (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia.

L'elenco dei soggetti cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net Insurance si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);

- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.
Responsabile Protezione Dati
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,
00161 Roma
ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it
ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia,11 -00187 Roma
b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.